



LICEO ARTISTICO E COREUTICO

“Piero della Francesca”

Istituto certificato ISO 9001:2000 – Certificato n. I101 - 392 rilasciato da
DAS Certification Ltd Company – Settore EA 37 (Istruzione)

annessi al

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II”

Via G. Carducci n° 5 – 52100 – Arezzo

Spazio web: www.convittonazionalearezzo.it

e-mail arvc010009@istruzione.it - tel: 0575-29131 – fax: 0575-291329

Sede centrale: Scuola Primaria Secondaria di I grado

Via Carducci, 5 - tel:0575-29131 fax: 0575-291329

Sezione annessa: Istituto d'Arte, Liceo Artistico, Liceo Musicale e Coreutico – sezione Coreutica

Via XXV Aprile - t e l. 0575/401408 f a x 0575/357906

Tecnico Attività Sociali, Liceo Biologico e Liceo Scientifico op. scienze applicate

Via Porta Buia - t e l. 0575/295252 f a x 0575/21071

Sezione annessa: Istituto d'Arte, Liceo Artistico Via Garibaldi, 59 ANGHIARI – t e l. 0575/788095

Spazio web sezioni annesse: www.artearrezzo.it



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

DEGLI ALUNNI CON DSA

“E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.

(Albert Einstein)



FINALITA'

Le tematiche relative ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) hanno assunto negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore, incrementando nella scuola il bisogno di giungere ad una corretta comprensione del problema e all'individuazione di strategie metodologico - didattiche e atteggiamenti adeguati per un efficace intervento. Questo

documento è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli alunni, che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.

Il **Protocollo di accoglienza** nasce dalla dall'esigenza di rendere concrete le indicazioni legislative in tema di DSA (L. 170 dell'8 ottobre 2010 e il successivo decreto legislativo del 12 luglio 2011, linee guida, ecc.). In esso sono definite le linee guida in tema di accoglienza e di pratiche comuni, lavoro di rete, la comunicazione ed interazione fra gli enti preposti, la famiglia ed il C.d.C, al fine i favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dell'alunno ed il successo formativo. L'esperienza scolastica, è luogo dove si svolgono i fatti fondamentali di un percorso di crescita che forma e segna anche la personalità del singolo alunno. L'uso di un protocollo e l'adozione di strategie che favoriscano il successo scolastico fanno riferimento alle indicazioni legislative, che facilitino l'apprendimento e il benessere degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, limitandone la dispersione scolastica. Secondo i dati AID in Italia gli alunni dislessici riconosciuti rappresentano in media il 4-5 % della popolazione scolastica, altrettanti sarebbero quelli non ancora individuati; essi costituiscono quindi una percentuale considerevole. La scuola ha il dovere di garantire il successo scolastico anche a questi alunni al fine di, come ribadisce la legge, "assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale". Le peculiarità individuali degli alunni, le differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento rendono necessario un lavoro personalizzato attraverso una azione mirata specifica e competente per l'attivazione di tutte le risorse possibili dell'alunno.

Questo documento è parte integrante del POF e costituisce uno strumento di lavoro che sulla base delle esperienze verrà integrato e/o rivisto periodicamente.

Gli obiettivi del protocollo sono:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro istituto;
- prevenire l'eventuale disagio negli alunni;
- Promuovere il successo scolastico degli alunni con DSA in un'ottica integrata"
- Ridurre la dispersione scolastica degli alunni DSA nella scuola secondaria di II grado dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico"
- Costruire percorsi educativo –didattici e di accoglienza condivisi dalle famiglie e dal territorio
- Potenziare le competenze metodologiche e didattico –operative dei docenti attraverso azioni di formazione
- favorire un clima di accoglienza;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione)

Con il termine Disturbi Specifici di Apprendimento si intende

ICD-10(Classificazione Internazionale delle malattie, OMS,1992): ***“questi sono disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono alterate già nelle prime fasi di sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una mancanza di opportunità di apprendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale acquisita. Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell'elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte degli altri disturbi dello sviluppo, queste condizioni sono marcatamente più frequenti nei maschi.”***

DMS-IV (Manuale diagnostico a statistico dei disturbi mentali, APA; 1995): ***“i disturbi dell'apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal bambino in test standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo o espressione***

scritta risultano significativamente al di sotto di quanto previsto in base all'età, all'istruzione e al livello d'intelligenza. Essi interferiscono in modo significativo con i risultati scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo e di scrittura.

il disturbo riguarda uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale.

Il Protocollo per l'accoglienza delinea prassi condivise in relazione ai seguenti ambiti:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
- educativo–didattico (misure dispensative e compensative, coinvolgimento del Consiglio di classe)
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi ed enti specializzati sul territorio per la condivisione degli interventi)
- affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio personale)
- la collaborazione con le famiglie

LE FASI DELL'ACCOGLIENZA

1. ISCRIZIONE ED ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA

Questa pratica sarà seguita da un assistente amministrativo che si occupi in modo continuativo dell'iscrizione degli alunni DSA

L'assistente amministrativo sarà in stretto contatto con il referente di Istituto per alunni DSA e con il Dirigente Scolastico per segnalare:

- nuove certificazioni e documentazioni degli alunni
- segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiore o pari grado.

2. FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA

- La famiglia ha un incontro con il Dirigente scolastico e il referente degli alunni DSA presente nella scuola, durante il quale fornisce informazioni che ritiene necessarie durante il quale saranno raccolte informazioni relative alla consapevolezza ed accettazione del disturbo da parte dell'alunno; disponibilità e conoscenza dell'uso degli strumenti compensativi.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

- Il Dirigente scolastico insieme all'apposita Commissione deputata alla formazione delle classi ed al referente per gli alunni DSA decide in quale classe inserire l'alunno in relazione al numero degli alunni, alla presenza di altri alunni DSA presenti nella classe.
- Per iscrizioni successive all'inizio dell'anno scolastico saranno competenza del Dirigente Scolastico la scelta della sezione.
- Per passaggi in sezioni diverse interne alla scuola e/o tra biennio e triennio, il passaggio diretto delle informazioni avverrà direttamente fra coordinatore e referente DSA o fra coordinatori delle classi interessate.
- Prima del CdC del mese di settembre/ottobre è opportuno che il coordinatore o l'insegnante referente alunni DSA incontri la famiglia dell'alunno con Disturbi specifici di apprendimento per una prima conoscenza preliminare.

- La scuola, nella veste del referente degli alunni DSA chiede un incontro con gli specialisti che seguono l'alunno per mettere a punto modalità di intervento metodologico didattico condivise in relazione alle specificità emerse dalla certificazione.

4. PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO AL CONSIGLIO DI CLASSE

- Il referente D.S.A. ed il coordinatore di classe, mettono a conoscenza l'intero CdC del caso presentando i contenuti essenziali di quanto emerso nei colloqui precedenti con il personale medico specialistico e con la famiglia.
- Fornisce inoltre adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e sulla specifica patologia emersa dai colloqui al fine di supportare i docenti nella scelta delle strategie e prassi didattiche più appropriate al caso.
- Collegialmente il team docente del C.d.C, con la condivisione del personale dell'Equipe medico specialistica e con famiglia dell'alunno mette a punto il Piano Didattico Personalizzato ove sono riportate le osservazioni dello specialista, dei docenti e della famiglia, nonché la scelta delle strategie metodologiche e didattiche. Nei PDP sono esplicitati con chiarezza obiettivi, contenuti, strumenti dispensativi e compensativi, modalità di verifica e strumenti di valutazione.
- Il Piano didattico Personalizzato sarà un Allegato Riservato del documento di programmazione di classe.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Nel Decreto N. 5669 sono indicate *le forme di verifica e di valutazione* per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito "DSA"), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

- **L' articolo 6 comma 1** (*Forme di verifica e di valutazione*) asserisce **che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici** in relazione al PDP.
- **2.**Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante **l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.**
- **3.** Le Commissioni **degli esami di Stato**, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, **tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.** Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, **possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari.** Le medesime Commissioni assicurano, altresì, **l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con**

riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

- **4.** Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA **l'apprendimento delle lingue straniere**. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio **può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale**, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
- **5.** Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:**
 - **certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;**
 - **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;**
 - **approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).** In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.
- **6.** Solo in casi di **particolari gravità del disturbo di apprendimento**, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - **essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato**. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Nello specifico ai fini della valutazione

1. gli alunni con DSA, durante l'intero A. S., debbono espletare verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti compensativi e dispensativi che li aiutino a mostrare realmente i risultati formativi raggiunti senza che questo vengano condizionati dal disturbo;
2. la valutazione, **anche delle lingue straniere**, non può prescindere dallo svolgimento delle prove scritte **poiché prevede una programmazione didattica differenziata e quindi non riconducibile** agli Obiettivi Ministeriali;

3. gli strumenti compensativi ammissibili sono tutti quelli che permettono di evitare il condizionamento dovuto al disturbo ovvero:

- _ formulari;
- _ tabelle con indicatori cronologici
- _ mappe concettuali riepilogative sia per la produzione scritta che orale;
- _ power point per la produzione orale
- _ computer con programmi di lettura, sintesi vocale e programmi di video scrittura;
- _ schemi di sviluppo per le produzioni scritte;
- _ vocabolari digitali;
- _ tavola pitagorica, tabelle delle operazioni, delle unità di misura, tavole delle scomposizioni in fattori primi;
- _ immagini di rinforzo semantico per la comprensione del testo sia in lingua italiana che straniera;

4. gli strumenti dispensativi sono tutti quelli che permettono di evitare attività che agiscano esclusivamente sul punto debole dell'alunno (= disturbo specifico):

- _ evitare la dettatura;
- _ evitare la lettura analitica da parte dell'alunno;
- _ evitare la scrittura del testo senza computer;
- _ evitare i calcoli aritmetici utilizzando la calcolatrice (N. B. la calcolatrice è sia strumento compensativo che dispensativo);
- _ evitare l'uso di cartine *mute*;
- _ evitare le verifiche non strutturate tipo *domande aperte*;

5. nelle prove di ascolto delle **lingue straniere** leggere il testo più lentamente e fornire o una mappa concettuale con le parole/immagini chiave o il testo pre-registrato da poter riascoltare;

6. rendere **accessibile** il testo delle prove al lettore dislessico scrivendo in stampato maiuscolo, con caratteri *senza grazie* (sans serif) come il verdana o l'arial, di dimensione 15/16 interlinea 1,5, testo non giustificato;

7. ridurre la quantità degli esercizi proposti nelle verifiche garantendo però lo stesso grado di complessità e gli stessi contenuti della prova pur con quantità inferiori oppure dilatare i tempi di svolgimento delle verifiche.

Alcune specificità per gli esami di stato del I e II Ciclo:

1. per l'esame di stato della Scuola Secondaria di I e di II Grado, predisporre apposita relazione nella quale si illustra la situazione dell'alunno a partire dalla diagnosi, le personalizzazioni nonché gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e necessari per l'espletamento delle prove;

2. la predetta relazione, da tutelare ai sensi della normativa relativa al trattamento dei dati riservati e sensibili, va presentata alla commissione d'esame; in particolare per l'esame di stato del II Ciclo questa diventa allegato del documento del 15 maggio;

3. le verifiche in occasione degli esami debbono corrispondere a quelle già utilizzate in corso d'anno (di cui al punto 1 del precedente elenco) affinché l'alunno non si trovi di fronte a novità che rischiano di confonderlo piuttosto che aiutarlo;

4. è consigliabile la dilatazione dei tempi di svolgimento, fermo restando aver già fatto sperimentare questa modalità all'alunno in corso d'anno;

5. **predisporre** le prove di esame alla **Scuola Secondaria di I Grado**, elaborate dalla Commissione d'esame, in formato digitale;

6. per le prove di esame INVALSI della Scuola Secondaria di I Grado e quelle ministeriali dell'esame di stato della Scuola Secondaria di II Grado, **richiedere** il formato digitale (nel caso non vengano fornite, essere pronti a *fare la scansione* della prova (scanner dotato di funzione OCR).

Alcuni criteri e considerazioni conclusive:

1. non tener conto degli errori ortografici nelle prove scritte;
2. valorizzare la comprensione nelle lingue straniere senza considerare gli errori ortografici e sintattici;
3. compensare i risultati delle prove scritte nelle lingue straniere con quelli della prova orale;
4. non considerare l'insieme degli strumenti e delle modalità di verifica espressione di *favoritismo* rispetto agli altri alunni ma condizione di pari opportunità di successo scolastico in quanto questi hanno la funzione di annullare, o per lo meno ridurre, il gap fra le possibilità personali e le attese del contesto di riferimento.

Le indicazioni contenute nella presente nota rappresentano un utile riferimento anche per tutte le altre, molteplici e diversificate situazioni di bisogno educativo speciale presenti nelle Scuole.

6. CONDIVISIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP:

- Nel PDP la famiglia dichiara il tipo di contributo (patto formativo) che intende fornire nel lavoro assegnato a casa. Saranno considerate le modalità, la quantità, le scadenze e la presentazione dei lavori che l'alunno dovrà eseguire a casa.
- Il PDP è infine sottoscritto e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti del consiglio di classe, dal docente referente di Istituto, dai genitori ed un rappresentante dell'equipe medico-specialistica. La famiglia ha diritto a riceverne una copia protocollata. Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma è passibile in itinere di modifiche o aggiunte, dettate dall'evoluzione del percorso formativo dell'alunno
- I docenti e la famiglia si confronteranno periodicamente per verificare il percorso personalizzato scelto

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI DELL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE PER I CANDIDATI CON D.S.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *D.P.R. 22/6/2009 N° 122 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 "Iniziative relative alla dislessia"*
- *Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 "Iniziative relative alla dislessia"*
- *Nota M.P.I. del 10/5/2007 "Circolare n° 28 del 15 /3/2007 sull'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006/2007"*
- *Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 "Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007 – precisazioni"*
- *Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 "Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative"*
- *Dalla Cm 32 / 2008: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno Scolastico 2007-08*

- Nota USR E.R. prot .1425 3 febbraio 2009
- C.M. n. 51 20 maggio 2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- LEGGE 170 dell'8/10/2011
- Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011

PRIMA DELL'ESAME

Nel documento del **Consiglio di Classe del 15 maggio** si devono:

- riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame.

La commissione d'esame terrà in considerazione per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due prove:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali);
- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove;
- nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente.

La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso nei 5 anni, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo (allegare eventualmente il PDP)

DURANTE L'ESAME

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento:

- devono sostenere **tutte le prove scritte**
- possono essere **dispensati dalle prove scritte in lingua straniera** solo nei casi specificati dal D.L. del 12 luglio 2011, ma in tal caso non potranno avere il diploma di Maturità poiché il percorso formativo è mancante di una disciplina ed **è da considerarsi Diversificato**. A tale proposito verranno certificate le competenze raggiunte dall'alunno.
- hanno diritto **all'impiego di strumenti compensativi**, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno ed in riferimento alla L.170 del 08.10.2010 e Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011
 - **lettura ad alta voce** delle prove da parte dei docenti
 - **presentazione del materiale scritto su formato digitale** leggibile con sintesi vocale
 - **utilizzo di strumenti informatici e non** se utilizzati in corso d'anno (computer con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e cuffie per l'ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, dizionari digitali, ecc...)
- hanno diritto all'assegnazione di **maggior tempo** a disposizione per lo svolgimento delle prove. Le Commissioni assicurano l'adozione **di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, anche con

riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011)

IN SEDE DI VALUTAZIONE

- Gli strumenti compensativi devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale (nota Ministeriale Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005)
- I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame (nota MIUR 1787/05)
- Le prove scritte e orali devono essere valutate con modalità che **tengano conto del contenuto e non della forma** (nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005)
- Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e **vanno attentamente considerate e valutate** con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.
- In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, **gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.** (Nota ministeriale 4674 10-5-2007)
- **Anche per la lingua italiana nella valutazione generale può essere assegnato maggior peso** all'orale per compensare le oggettive difficoltà che l'alunno incontra in quelle scritte. (nota USR E.R. prot 1425 3 febbraio 2009)
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, **riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria** (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011).

8. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA:

Nel caso un docente abbia il sospetto che un alunno possa essere affetto da DSA deve informare quanto prima il Dirigente Scolastico, il referente DSA, il Coordinatore di classe, che a loro volta, con molto tatto e discrezione, avranno un colloquio con la famiglia e lo studente ed eventualmente li invieranno presso la ASL di competenza.

9. COMPETENZE SPECIFICHE

DOCENTE REFERENTE

- Partecipa alla formazione delle classi.
- Accoglie le famiglie degli alunni con DSA ascoltandone i bisogni e fornendo informazioni, insieme al coordinatore di classe.
- Predisporre un modello di PDP funzionale.
- E' a disposizione dei colleghi per fornire informazioni, indicazioni, materiali utili al processo di formazione sui DSA.
- Verifica l'esistenza di supporti informatici adeguati e/o ne propone l'acquisto in collaborazione con il responsabile del laboratorio di informatica.
- Predisporre una bibliografia adeguata e ne propone l'acquisto
- Propone l'adozione di testi con la versione digitale (G.U. 12/-/2008), oppure contatta l'AID attraverso le famiglie per avere la versione elettronica dei libri di testo.
- Nel passaggio ad altra scuola trasmette la documentazione medica (diagnosi) e le informazioni riguardanti il PDP.

- Cura i rapporti con le famiglie, coordina i contatti con le ASI e i rapporti con l'AID ed altre risorse presenti sul territorio.

COORDINATORE DI CLASSE

- Tiene i contatti con la famiglia.
- Tiene i contatti con il referente di Istituto.
- Eventualmente prende contatti con la scuola precedente.
- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP.
- Provvede ad informare i colleghi sull'evoluzione del problema.
- Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi.
- Valuta con la famiglia ed il ragazzo/a con DSA l'opportunità e le modalità per affrontare il problema in classe.

SINGOLO INSEGNANTE

- Segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi.
- Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa.
- Fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia.
- Garantisce le modalità di verifica in rispetto alla L.170 e linee guida

- Modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina.
- Valuta lo studente in chiave **formativa** individuando strategie diversificate e considerando i miglioramenti in apprendimenti e metacognizione rispetto ai livelli iniziali.
- Favorisce l'autostima, utilizza il rinforzo positivo.

FAMIGLIA

- Consegna in Segreteria la diagnosi clinica funzionale con la richiesta di protocollo.
- Concorda il PDP con il Consiglio di Classe e i singoli docenti.
- Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente.
- Mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente DSA.
- Richiede la versione digitale dei libri (www.biblioaid.it).
- Eventualmente fa effettuare valutazioni cliniche periodiche e comunque nei vari passaggi scolastici.
- Si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali didattici di supporto e la normativa vigente.
- Favorisce l'autostima ponendo attenzione alle conseguenze psicologiche del problema.

Docente referente per i Disturbi Specifici di Apprendimento Roberta Poggi.